



POR CAMPANIA 2000-2006

ASSE 4 - SVILUPPO LOCALE

**MISURA 4.5 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E ALLA
REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICI**

Assessorato al Turismo

Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico

**DISCIPLINARE
DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
CONCESSI IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 4.5
DEL P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006
NELL'AMBITO DEI PROGETTI INTEGRATI**

(AIUTI ESENTATI DALLA NOTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ AL REG. CE N. 70/01)

Deliberazione n. 710 del 14 maggio 2004
P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 4.5
Approvazione disciplinare degli aiuti alle PMI nel Settore Turistico.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 28 giugno 2004

INDICE

- ART. 1 - CONTENUTO E COMPATIBILITA' CON IL MERCATO COMUNE
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - OGGETTO, FINALITA' E OBIETTIVI
- ART. 4 - ESCLUSIONI
- ART. 5 - SOGGETTI DESTINATARI
- ART. 6 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E SPESE AMMISSIBILI
- ART. 7 - AIUTI ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI
- ART. 8 - FORME E INTENSITA' DELL'AIUTO
- ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO AGLI AIUTI
- ART. 10 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI
- ART. 11 - FUNZIONI DEI BENEFICIARI FINALI
- ART. 12 - CONVENZIONE CON SOGGETTI ESTERNI
- ART. 13 - PACCHETTO INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI
- ART. 14 - EROGAZIONE
- ART. 15 - PROROGHE E VARIANTI
- ART. 16 - CONTROLLI, MONITORAGGIO, REVOCA, SANZIONI
- ART. 17 - DOTAZIONE FINANZIARIA
- ART. 18 - ADEMPIMENTI DELLA REGIONE CAMPANIA
- ART. 19 - NORME FINALI
- ART. 20 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Allegato: Definizione delle piccole e medie imprese operanti nel settore turistico

Art. 1

Contenuto e compatibilità con il mercato comune

1. Il presente strumento disciplina il sostegno agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore turistico della Regione Campania, a valere sulla misura 4.5 del P.O.R. Campania 2000-2006, nell'ambito dei Progetti Integrati.

2. Il presente strumento, e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito del regime di aiuti da esso disciplinato, rispettano tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L 10 del 13/01/2001, e pertanto il regime di aiuti ed ogni singolo aiuto concedibile in applicazione della misura 4.5 ai sensi del presente disciplinare sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese;
- b) "piccola e media impresa", l'impresa rispondente alla definizione di cui al Decreto Ministeriale del 27/10/97 (in Gazz. Uff. 14 novembre 1997, n. 266) relativo alla "nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992"; ovvero, dal 01/01/2005, l'impresa rispondente alla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6/5/03 (GUCE L 124 del 20/05/2003, pag. 36), così come definita dai conseguenziali atti settoriali di recepimento;
- c) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
- d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto, ove tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta;
- f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- h) "beneficiari finali" (così come definiti all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;
- i) "soggetti istruttori", i beneficiari finali, ovvero altri soggetti convenzionati a norma dell'art. 12 del presente disciplinare;
- j) "destinatari finali", le imprese che fruiscono degli aiuti.

Art. 3

Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente strumento disciplina gli interventi di aiuto della Regione Campania nel settore del turismo finalizzati a favorire la diversificazione, il potenziamento e la qualificazione/riqualificazione dell'offerta turistica regionale, nonché l'aumento degli attuali livelli occupazionali. Attraverso di essi la Regione, in coerenza con quanto indicato nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici prioritari:

- a) accrescere l'articolazione, l'efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche attraverso la promozione dell'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa;
- b) accrescere l'integrazione produttiva del sistema del turismo in un'ottica di filiera, anche al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il potenziale inquinante;
- c) favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali, nonché la diversificazione e la stagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già sviluppate;
- d) accrescere e qualificare le presenze turistiche nel Mezzogiorno attraverso azioni di marketing dei sistemi turistici, rafforzando gli strumenti di pianificazione territoriale, in un'ottica di sostenibilità ambientale e diversificazione produttiva.

2. Il presente disciplinare si applica agli aiuti concessi alle PMI del settore turistico, in forma singola o associata, anche nell'ambito del finanziamento di progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, di cui all'art. 5 della Legge del 29/03/2001, n. 135, nell'ambito di applicazione dei Progetti Integrati turistici.

Art. 4

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente disciplinare:

- a) gli aiuti alle PMI del settore turistico definibili in "difficoltà" ai sensi degli "orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati nella GUCE C 288, del 09/10/1999;
- b) i così detti "aiuti di importo elevato" come definiti all'art. 6 del Regolamento CE n. 70/2001 pubblicato nella GUCE L 10, 13/01/2001, pag. 33;
- c) gli aiuti al "funzionamento", quali le spese di gestione, stipendi e paghe, spese correnti;
- d) gli aiuti concessi nell'ambito della regola "de minimis", in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore;
- e) gli aiuti concessi nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata.

Art. 5

Soggetti destinatari

1. Le agevolazioni possono essere concesse a piccole e medie imprese - così come definite al precedente articolo 2 comma 1 lettera b) - del settore turistico, in forma singola o associata, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, art. 1, comma 1, lettera b), per programmi di investimento ricadenti nell'ambito dei Progetti Integrati turistici, così come individuati dalla Giunta Regionale della Campania, con riferimento alle seguenti attività alberghiere, extra-alberghiere e complementari:

- a) alberghi;
- b) motels;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) campeggi;
- f) ostelli della gioventù;
- g) rifugi di montagna;
- h) case per ferie;
- i) affittacamere;

- a) case ed appartamenti per vacanze;
- b) case religiose di ospitalità (se gestite in forma di impresa);
- c) residenze turistico-alberghiere;
- d) attività ricettive in residenze rurali (country house);
- e) agenzie di viaggi e turismo;
- f) centri, sale e strutture congressuali;
- g) teatri, arene e auditorium;
- h) parchi di divertimento;
- i) impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero;
- j) impianti natatori;
- k) impianti sportivi non agonistici, destinati al turista;
- l) impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.;
- m) impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf;
- n) Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi;
- o) stabilimenti balneari;
- p) stabilimenti, impianti e servizi termali, idrotermominerali e di talassoterapia;
- q) ogni ulteriore attività turistica che sarà riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi della legge n. 135/2001.

2. Al fine di beneficiare degli aiuti i soggetti titolari delle suddette attività promuovono programmi di investimento relativamente a proprie unità locali ubicate nella Regione Campania ricadenti nell'ambito territoriale dei Progetti Integrati, ed in coerenza e diretto riferimento alle schede progettuali approvate. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile agli aiuti e dotata di autonomia produttiva.

Art. 6

Aiuti agli investimenti produttivi e spese ammissibili

1. Gli aiuti sono concessi per le seguenti tipologie di investimento:

- a) nuove iniziative;
- b) ampliamenti;
- c) ammodernamenti;
- d) riconversioni;
- e) riattivazioni;
- f) trasferimenti.

2. Si considera:

- a) "nuova iniziativa": il programma volto alla realizzazione di nuove unità produttive;
- b) "ampliamento": il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere le potenzialità delle strutture esistenti;
- c) "ammodernamento": il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale, ivi compreso l'installazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza attivi e passivi;
- d) "riconversione": il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
- e) "riattivazione": il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente, della quale è accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente" lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- f) "trasferimento": il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale sulla base di decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale

e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale, con esclusione dei costi di delocalizzazione.

3. Le spese ammissibili agli aiuti sono:

- progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, consulenze esterne non continuative o periodiche;
- a) suolo aziendale;
 - b) opere murarie e assimilate;
 - c) impianti, ivi comprese le strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza;
 - d) macchinari, attrezzature ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
 - e) immobilizzazioni immateriali, tra cui acquisizione di tecnologia, programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet.

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

4. In ordine alle spese vigono le seguenti limitazioni e condizioni:

- 1) l'ammontare relativo alle spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie di cui al comma 3 lettera a) è agevolabile, nel limite del 12% degli investimenti ammissibili relativi ai punti c) e d) dello stesso comma;
- 2) l'ammontare relativo alle spese per studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, consulenze esterne non continuative, è agevolabile nel limite massimo del 2,5% per investimenti complessivi ammissibili fino ad euro 500.000 e dell'1,5% per la parte degli investimenti ammissibili che eccedono euro 500.000;
- 3) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al comma 3 lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo aziendale non è agevolabile;
- 4) le spese relative all'acquisto di un immobile esistente [comma 3 lettera c): opere murarie e assimilate], funzionali all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo, possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto di un immobile esistente, unitamente o non al suolo aziendale, non è agevolabile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il solo suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato con fonti di finanziamento pubblico, è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione dell'istanza, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime non siano classificabili come aiuti di stato, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- 5) tra le spese di cui al comma 3 lettera e) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili in più anni e solo relativamente alla prima dotazione;
- 6) i pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma esclusivamente tramite bonifico bancario;
- 7) i titoli di spesa non possono essere inferiori a 500 Euro;
- 8) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse agli aiuti per un contro valore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA, e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
- 9) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio

che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

5. Le spese non ammissibili sono:

- a) le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria;
- b) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni nonché quelle relative a prestazioni d'opera, anche intellettuale, qualora, alla data dell'atto di compravendita ovvero dell'emissione del titolo di spesa relativo, sussistano legami economico-finanziari con l'impresa beneficiaria. Ricorre il suddetto legame quando:
 - I. nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa individuale:
il soggetto che fornisce i beni o le opere sia coniuge ovvero parente o affine entro il terzo grado ovvero sia una società della quale il beneficiario sia amministratore o vi abbia una partecipazione per almeno il 25%;
 - II. nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa collettiva:
il soggetto che fornisce l'opera sia amministratore della stessa o vi abbia una partecipazione per almeno il 25% ovvero, relativamente alla fornitura di beni, tra la società venditrice e la società acquirente sussistano situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., ovvero entrambe le società siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta;
- c) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto soggetti all'iscrizione in pubblici registri;
- d) le spese per l'acquisto di arredi, macchinari ed attrezzature usate;
- e) con riferimento alle spese relative ad arredi ed attrezzature, gli acquisti di beni e materiali di consumo e di materiale pubblicitario;
- f) le spese di manutenzione ordinaria, quelle notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- g) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- h) le spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica.

Art. 7

Aiuti all'acquisizione di servizi reali

1. Il presente disciplinare si applica anche ai programmi di investimento che prevedono l'acquisizione dei servizi reali, destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità e di certificazione ambientale.

2. I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nei bandi attuativi.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi sono forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con i seguenti soggetti:

- a) imprese individuali e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

4. I soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

5. I contratti indicano con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste, nonché i tempi e le modalità di realizzazione.

6. I servizi non sono continuativi o periodici, né sono connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

7. Tra i fornitori di servizi ed i soggetti beneficiari non devono configurarsi situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ. (ad es., medesimo socio con partecipazioni superiori al 25%).

8. L'investimento massimo ammissibile non può superare euro 250.000.

Art. 8

Forme e intensità dell'aiuto

1. Ai sensi del presente disciplinare gli aiuti per investimenti sono concessi nella forma di contributi in conto capitale.
2. Con riguardo agli importi complessivi erogabili, è rispettato il massimale di intensità previsto dalle norme comunitarie in materia, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ed Equivalente Sovvenzione Netto (ESN).
3. L'intensità lorda dell'aiuto è l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.
4. L'intensità netta dell'aiuto rappresenta l'importo dell'aiuto dopo la deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto.
5. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato dal soggetto istruttore sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base di eventuali aggiornamenti del soggetto medesimo a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese e viene poi indicato nei decreti di concessione. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione.
6. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è annuale ed è indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni della Commissione Europea.
7. Nella Regione Campania, in conformità alla Decisione della Commissione Europea che approva una parte della carta degli aiuti di Stato regionali per gli anni 2000-2006, in Italia pubblicata sulla GUCE C175 del 24/06/2000, l'intensità dell'aiuto regionale non può superare, nel caso delle PMI, il tasso del 35% ESN maggiorato del 15% ESL, calcolati, nel rispetto dell'articolo 4 comma 3 lettera b) del Regolamento CE n. 70/01, in percentuale della spesa per investimenti materiali ed immateriali ritenuta ammissibile.
8. In ogni caso l'importo della spesa ammissibile non può superare il limite massimo di due milioni di Euro, elevabile nella sola ipotesi di nuove iniziative a tre milioni di Euro.
9. L'intensità massima dell'aiuto per le spese di cui all'art. 6 comma 3 lettera a) e per i servizi reali di cui all'articolo 7 non può superare il 50% espresso in ESL calcolato in percentuale delle spese ammissibili, nel rispetto dell'articolo 5 lettera a) del Regolamento CE n. 70/01.
10. Il destinatario partecipa al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto in capitale proprio, al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito, non inferiore al 25% dell'ammontare dell'investimento ammissibile stesso.

Art. 9

Condizioni e modalità di accesso agli aiuti

1. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una sola domanda di agevolazioni relativa a più unità locali.
2. I beni oggetto di finanziamento saranno sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo, rispettivamente, di 10 anni per i beni immobili e di 5 anni i beni mobili, con decorrenza dalla data dell'atto di erogazione finale del contributo.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità alla normativa comunitaria, i programmi di investimento avviati, per la parte relativa all'esecuzione dei progetti, prima della presentazione della domanda di accesso agli aiuti di cui al presente disciplinare.

Si specifica che un programma di investimenti si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente.

4. Le domande di richiesta degli aiuti, comprensive della documentazione a corredo, sono compilate in duplice copia (originale e copia), sotto forma cartacea, nonché anche in formato elettronico (floppy disk o cd rom), e indirizzate alla "Giunta Regionale della Campania - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico" e/o al Soggetto Esterno eventualmente affidatario dell'attività istruttoria.

5. I bandi di attuazione della misura 4.5, emanati ai sensi del presente disciplinare, riportano i riferimenti, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di richieste di aiuto in coerenza e diretto riferimento ai singoli Progetti Integrati ed alle relative schede approvate.

6. Ciascuna domanda, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. **dichiarazione**, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, contenente, tra l'altro, quanto segue:
 - la sussistenza del requisito di Piccola o Media Impresa secondo la definizione di cui al Decreto Ministeriale del 27/10/97 (in Gazz. Uff., 14 novembre 1997, n. 266);
 - di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - di non aver presentato e che non si intende presentare altre domande di contributo a valere sulla medesima graduatoria e con riferimento allo stesso progetto;
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver ottenuto altri contributi a valere sulla stessa proposta progettuale;
 - di impegnarsi a mantenere la destinazione turistica, dalla data dell'atto di erogazione finale del contributo, per un periodo di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per i beni immobili;
 - di essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro e di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;
 - che l'intervento sarà realizzato in conformità alla normativa vigente, in particolare alla normativa comunitaria sulla concorrenza, sugli appalti e sulla protezione ambientale, nonché alla normativa nazionale in materia urbanistica e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - sulla non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese fornitrici dei beni o delle opere oggetto di finanziamento;
 - di impegnarsi a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi legali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti del progetto approvato;
 - di impegnarsi ad incrementare l'occupazione, così come previsto nel programma d'investimento, con indicazione delle unità così come previsto dal business plan;
2. **scheda tecnica**, che definisce sinteticamente gli elementi che caratterizzano il progetto di investimento e gli elementi determinanti per la valutazione dello stesso, ai fini della ammissibilità del progetto nonché, nel caso di procedimento a graduatoria, della sua collocazione nell'ambito della graduatoria stessa;
3. **business plan**, ovvero un piano strategico aziendale composto da 2 parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale area produttiva da valutare; una seconda parte, analitica e numerica che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'area produttiva da valutare, partendo da alcuni dati di base relativi all'ultimo bilancio consuntivo, sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari per ciascuno degli esercizi successivi

fino a quello a regime. Nello specifico ogni dettaglio relativo al business plan intendosi riferibile alla circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 900516 del 13/12/2000 in applicazione della legge n. 488/92;

4. **documentazione amministrativa**, comprendente, tra l'altro: concessione e/o autorizzazione specifica per l'esercizio dell'attività turistica (o, per le attività turistiche extralberghiere, autorizzazione amministrativa ai sensi della L.R. 17/2001, n. 17), certificazione comprovante la classificazione turistico-alberghiera, (per le nuove iniziative in forma provvisoria), atto costitutivo e statuto (per le società, le cooperative ed i consorzi), titolo di disponibilità del suolo e/o del fabbricato (anche nella forma di contratto preliminare ex art. 1351 del cod. civ.);
5. **documentazione tecnica**, comprendente, tra l'altro, una planimetria generale dei suoli e/o degli immobili oggetto dell'investimento con allegata documentazione fotografica, una perizia giurata di stima del valore del terreno (in caso di acquisto), il computo metrico estimativo dei lavori a farsi, i preventivi di spesa in originale, i principali elaborati grafici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, in scala 1/100, debitamente quotati e firmati a norma di legge, una relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua realizzazione nonché al cronoprogramma degli investimenti, D.I.A. o concessioni edilizie (queste ultime, in caso di ritardi nel rilascio, da produrre entro la data dell'erogazione della prima rata del contributo), i certificati di destinazione d'uso dei terreni e degli immobili oggetto dell'investimento; inoltre, nel caso in cui l'unità locale interessata dall'investimento sia oggetto di richiesta di condono edilizio, una perizia giurata di un tecnico abilitato attestante la conformità della destinazione urbanistica all'attività da svolgere e l'assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria.

Art. 10

Procedure per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati con procedimento valutativo.
2. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il beneficiario finale comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
3. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del beneficiario finale, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 11

Funzioni dei beneficiari finali

1. Ai beneficiari finali spettano le seguenti funzioni:
 - a) stabilire, in ragione delle somme disponibili, l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo concedibile, assicurando che il destinatario degli aiuti partecipi al finanziamento

- dell'investimento ammissibile con un apporto in capitale proprio non inferiore al 25% dell'ammontare dell'investimento ammissibile stesso, al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito;
- b) determinare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione dei contributi, nell'ambito delle indicazioni precisate dal presente disciplinare, dai bandi attuativi e dalla normativa vigente;
 - c) definire i criteri di priorità stabiliti nel Complemento di Programmazione per la misura 4.5 sulla scorta anche delle proposte formulate dai P.I., al fine di favorire l'aggregazione delle imprese sul territorio e la realizzazione di forme integrate settoriali o territoriali, nonché la creazione di nuova occupazione, lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile e di quella del settore sociale;
 - d) predisporre, emanare, pubblicare e diffondere i bandi di gara in coerenza e diretto riferimento al Progetto Integrato di pertinenza ed alle relative schede approvate;
 - e) eseguire l'esame formale delle domande ai fini della verifica di ammissibilità;
 - f) eseguire l'esame di merito delle domande e l'istruttoria delle pratiche ai fini della verifica di finanziabilità entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - g) assegnare ed erogare le risorse finanziarie ai destinatari finali;
 - h) curare il monitoraggio delle iniziative e gestire i rapporti con i destinatari finali;
 - i) indicare gli elementi per la valutazione dello stato di avanzamento dei finanziamenti;
 - j) organizzare, su indicazione dell'Amministrazione Regionale, le modalità per le verifiche amministrative, le ispezioni, i controlli e la revoca dei benefici di cui al presente disciplinare, nonché le modalità per garantire il rispetto delle regole relative al cumulo;
 - k) stabilire, su indicazione dell'Amministrazione Regionale, le modalità per l'adeguamento automatico del regime di aiuti di cui al presente disciplinare alle eventuali modifiche apportate alla Carta degli aiuti a finalità regionale ed agli altri atti comunitari vigenti in materia di aiuti di stato.

Art. 12

Convenzione con Soggetti Esterni

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione, di cui all'articolo 10, relative alle domande di agevolazione di cui al presente disciplinare, sono a carico dei beneficiari finali e possono essere affidati a banche o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. E' fatto esplicito divieto di utilizzare, per le istruttorie delle istanze presentate a valere sui bandi attuativi, personale (esterno o interno) che ha rapporti professionali con i destinatari finali. A tal fine, il Soggetto Esterno dovrà fornire apposita dichiarazione alla Regione.
3. Con apposita convenzione sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettante. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico dei beneficiari finali.
4. Nel caso in cui la Regione Campania è beneficiario finale, la convenzione prevede:
 - a) le modalità per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione all'Amministrazione regionale delle relative risultanze;
 - b) le modalità con cui l'Amministrazione regionale esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività dei soggetti istruttori ed applica, nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando la responsabilità civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti istruttori;
 - c) l'impegno dei soggetti istruttori a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni adeguati servizi di informazione e assistenza in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione regionale;

- d) il divieto per i soggetti istruttori, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime.
5. La convenzione riserva all'Amministrazione regionale l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Pacchetto Integrato di Agevolazione

1. Al fine di fornire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di accedere ad un pacchetto di aiuti adeguato e personalizzato ai propri fabbisogni capace di finanziare non solo impianti e attrezzature ma anche i progetti di ricerca e sviluppo, di formazione, etc., l'Amministrazione regionale provvede a definire in apposito strumento le modalità attuative del Pacchetto Integrato di Agevolazione, di seguito denominato PIA.
2. Il PIA prevede la possibilità per l'impresa di avanzare una singola richiesta ed un piano aziendale pluriennale di sviluppo per ottenere agevolazioni per una molteplicità di usi, quali l'acquisto di impianti, attrezzature e capitale circolante, l'acquisto o la produzione interna di servizi e beni immateriali (ricerca e sviluppo, servizi finanziari, di consulenza e di marketing, miglioramento della qualità, internazionalizzazione), la formazione del personale, la riduzione del costo del lavoro per nuovi occupati e, per reti di imprese, lo sviluppo di infrastrutture, servizi e reti comuni.
3. L'adozione del PIA permette di conseguire i seguenti vantaggi:
- 1) ridurre le molteplici domande per differenti programmi di agevolazioni avanzate da una medesima impresa per lo stesso progetto;
 - 2) ridurre per le imprese l'impegno in termini di tempo e risorse per la preparazione della richiesta;
 - 3) ridurre per l'Amministrazione regionale i costi associati alle molteplici procedure di selezione effettuate per diverse forme di aiuti alla medesima impresa e migliorare il controllo dell'applicazione delle normative comunitarie in materia di "de minimis" e cumulo degli aiuti;
 - 4) sostenere più facilmente progetti di sviluppo locale in aree o all'interno di reti e filiere in cui operano più imprese con interessi collettivi.

Art. 14

Erogazione

1. Il contributo concesso può essere erogato al massimo in 3 quote. Il numero e l'importo percentuale delle quote di finanziamento, nonché la documentazione da produrre ai fini della richiesta di erogazione, sono definiti nei bandi attuativi del presente disciplinare in conformità al disposto del d.lgs. n. 123/98.
2. La prima quota può essere erogata anche sotto forma di anticipazione previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Beneficiario Finale, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa, di importo pari all'anticipo stesso.
3. La polizza fidejussoria è svincolata successivamente alle verifiche amministrative e tecniche da parte dei competenti uffici del Beneficiario Finale e dalla relativa approvazione della documentazione finale di spesa.
4. Le garanzie fidejussorie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

5. Nella documentazione da produrre ai fini della liquidazione finale i destinatari devono produrre, tra l'altro, il certificato di regolare esecuzione dei lavori con allegata documentazione fotografica, il certificato di collaudo statico (ove previsto), una perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante la conformità delle opere realizzate alle concessioni ed autorizzazioni edilizie ed agli altri adempimenti tecnico-amministrativi necessari, un riepilogo della contabilità finale e libretto delle misure, una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei riguardi delle proprie maestranze (ovvero documentazione equipollente) nonché la regolare funzionalità delle forniture e l'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro; un certificato sanitario attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali si svolge l'attività turistica, l'elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture, copia conforme delle fatture emesse dai fornitori accompagnate da dichiarazioni liberatorie e da copia conforme del bonifico bancario con cui se ne è disposto il pagamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa attestante che le forniture e le opere sono state effettivamente effettuate e pagate, che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate nonché la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese fornitrici dei beni o delle opere oggetto di finanziamento, il certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese con le annotazioni fallimentare ed antimafia, la documentazione attestante la trascrizione del vincolo di destinazione turistica sui beni immobili.

Art. 15

Proroghe e varianti

1. I termini di realizzazione del progetto, pena la revoca dei contributi, scadono il ventiquattresimo mese dalla data di concessione delle agevolazioni, fatta salva una proroga di mesi 12, da concedersi ad opera del Beneficiario Finale e per una sola volta, in presenza di validi e giustificati motivi che impediscono il completamento dell'investimento nei termini assegnati per cause indipendenti dalla volontà del destinatario.

2. I progetti di investimento ammessi a contributo possono essere oggetto di varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della spesa massima ammessa a contributo. Le varianti devono essere motivate da intervenute esigenze di carattere funzionale e preventivamente autorizzate dal Beneficiario Finale.

Art. 16

Controlli, monitoraggio, revoca, sanzioni

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, verifiche sull'andamento dello stesso e sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria, da parte della Regione Campania, del Beneficiario Finale, o di personale ispettivo eventualmente designato da altre amministrazioni competenti per materia. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal destinatario degli aiuti sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranches di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto.

2. Le inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati. Sono tuttavia consentite riduzioni dell'investimento complessivo in misura non superiore al 40%, sempre che sia assicurata la funzionalità dell'opera realizzata ed il rispetto di ogni altro elemento contenuto nel progetto iniziale.

3. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del d.l. n. 123/98.

4. La documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo pubblico.

Art. 17

Dotazione finanziaria

Gli aiuti di cui al presente disciplinare utilizzano le risorse finanziarie di cui al POR Campania/Complemento di Programmazione Mis. 4.5 a favore delle imprese del settore turistico.

Art. 18

Adempimenti della Regione Campania

1. È fatto obbligo, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del richiamato Regolamento (CE) n. 70/2001, alla Regione Campania di procedere, per i regimi di aiuto in esenzione, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto esentato, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito presso il Settore "Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico" un apposito registro degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

3. È fatto obbligo al Settore "Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico" della predisposizione e successiva trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea di una relazione annuale relativa all'applicazione del presente regime esentato, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 19

Norme finali

1. La misura 4.5 è attuata tramite bandi pubblicati ai sensi del presente disciplinare, alla cui emanazione provvede il Beneficiario Finale di concerto con la Regione Campania.

2. Nei bandi attuativi sono previste eventuali riserve di fondi e/o limitazioni di spesa per aree geografiche regionali e per tipologie di attività, in funzione delle esigenze provenienti dai Progetti Integrati a connotazione turistica, nonché dalle "Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania". Negli stessi bandi sono definiti i criteri di valutazione delle istanze e le modalità di formazione dei punteggi e delle graduatorie, nonché eventuali integrazioni della documentazione da produrre, la forma e i contenuti della domanda, della scheda tecnica e del business plan, forme e modalità di erogazione, controlli e casi di revoca, ed ogni altra specifica attuativa.

Art. 20

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente disciplinare sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURC ed ha efficacia fino al 31/12/2006.

Allegato: Definizione delle piccole e medie imprese operanti nel settore turistico

Per la definizione di "Piccola e Media Impresa", di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 27/10/97, in vigore fino al 31/12/2004 e comunque fino al prossimo atto di recepimento settoriale della "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003.

"Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997"**estratto**

... .. *omissis*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

... .. *omissis*

Decreta:

Articolo unico.

... .. *omissis*

2. Per le imprese fornitrici di servizi si applicano ... *omissis* ... i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997:

A) é definita piccola e media l'impresa di servizi che:

- a) ha meno di 95 dipendenti, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;

B) Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa di servizi che:

- a) ha meno di 20 dipendenti, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.